

# CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ONLUS ED ENTI NO-PROFIT

## Art. 1 - Tipologie e condizioni

1. I contributi, le sovvenzioni e gli interventi di carattere economico a Enti del terzo settore potranno essere concessi:
  - a) per attività di carattere continuativo (contributi o sovvenzioni annuali);
  - b) per singole iniziative od opere (contributi ad hoc).
2. I contributi e le sovvenzioni sono concessi al fine di garantire la continuità dell'attività di associazioni, enti e istituzioni comunali di pubblico interesse e particolare rilievo sociale, iscritte presso il registro comunale delle Associazioni, ovvero di iniziative, progetti e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza.
3. I contributi nominativi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità e nei termini stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente e dei presenti criteri sia per attività continuative, sia per contributi finalizzati a iniziative periodiche.
4. Il richiedente deve sempre attestare esplicitamente se per le attività o per le singole iniziative ha richiesto e percepito altri contributi o sovvenzioni e in quale misura.

## Art. 2 - Entità del contributo

1. La concessione del contributo considera solo le spese che fanno carico al richiedente con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
2. L'Amministrazione ammette a contributo solo le spese che appaiono, a suo insindacabile giudizio, necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda, tenendo eventualmente conto anche di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti dal richiedente.
3. L'entità del contributo non può di norma superare l'ottanta per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti.
4. Per iniziative o attività di particolare rilievo sociale e utilità pubblica la Giunta comunale potrà deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di contributi oltre il limite massimo dell'ottanta per cento di cui al comma precedente.

## Art. 3 - Entità della sovvenzione

1. La concessione della sovvenzione considera l'attività di pubblica utilità sociale svolta dal richiedente con esclusione di compensi o rimborsi concessi per singoli

progetti ad hoc finanziati direttamente ed è proporzionata all'effettiva attività sociale svolta a favore della collettività del Comune di Santa Maria di Sala.

2. L'Amministrazione prende in considerazione solo le attività spese che appaiono, a suo insindacabile giudizio, necessarie o giustificabili in termini di interesse pubblico tenendo eventualmente conto anche di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti a favore del richiedente.

3. L'entità della sovvenzione è proporzionata all'effettiva attività sociale svolta a favore della collettività del Comune di Santa Maria di Sala, compatibile con le finalità statutarie del richiedente e con l'iscrizione all'albo delle associazioni del Comune di Santa Maria di Sala, nella sezione che comprende le associazioni del terzo settore.

4. Per iniziative o attività ritenute di particolare rilievo sociale e utilità pubblica la Giunta comunale potrà deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di sovvenzioni anche ad altri soggetti che possano comunque garantire il prevalente interesse pubblico e sociale.

#### Art. 4 - Enti non iscritti al registro

Gli enti pubblici e privati non iscritti al registro comunale dell'associazionismo devono presentare, in allegato alla domanda di contributo, anche la seguente documentazione suppletiva, salvo che non sia stata in precedenza acquisita dal Comune:

- a) atto costitutivo con allegato lo statuto;
- b) copia del codice fiscale dell'ente e partita IVA;
- c) copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario;
- d) documentazione ai fini dell'assoggettamento alla ritenuta IRPEG.

#### Art 5 - Criteri di concessione

1. La Giunta comunale delibera la concessione delle sovvenzioni e dei contributi sulla base delle linee programmatiche di governo, delle direttive programmatiche contenute nella relazione previsionale che correda il bilancio deliberato dal consiglio comunale e delle indicazioni del dirigente responsabile del servizio proponente osservando i

seguenti criteri:

- a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata, con priorità per i settori di attività sociale, culturale, e per i quali il Comune ha competenza propria;
- b) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;
- c) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo;

d) compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta determina anche le modalità di erogazione delle sovvenzioni e dei contributi e individua il servizio competente alla liquidazione degli stessi, che, di norma, dovrà essere lo stesso servizio proponente.

3. Della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data immediata comunicazione agli interessati, a cura del servizio cui è demandata la liquidazione.

4. Per la concessione di contributi o sovvenzioni per attività annuali, il rapporto col soggetto beneficiario dovrà essere disciplinato da apposita convenzione.

#### Art. 6 - Fase di erogazione

1. I servizi comunali competenti provvedono alla liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, che avviene con determinazione del dirigente di settore, entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla Giunta.

2. La fase o momento dell'erogazione dei soli contributi non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti.

3. E' fatto sempre obbligo della pubblicazione nell'elenco dei beneficiari in conformità alle disposizioni di legge.

#### Art. 7 - Riduzione del contributo

Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Giunta, su proposta del responsabile del servizio competente, qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa e sostenuta per l'attività svolta.

#### Art. 8 - Revoca del contributo

1. Nel caso che l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune, la Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio competente, procede alla revoca del contributo.

2. Parimenti, il contributo è revocato qualora:

- a) la rendicontazione annuale o delle singole iniziative non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta, entro i termini stabiliti;
- b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

## Art. 9 - Settori d'intervento annuali

1. La Giunta comunale determina, con apposito provvedimento, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, e sulla base delle indicazioni e direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica, i settori di intervento, per i quali è prevista la concessione di sovvenzioni annuali alle associazioni e agli Enti comunali per l'attività di carattere continuativo da essi realizzata nell'anno solare cui si riferisce il bilancio di previsione.
2. La Giunta, con il medesimo provvedimento, definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

## Art. 10 - Soggetti ammessi

1. I contributi e le sovvenzioni annuali possono essere concessi a favore delle associazioni iscritte al registro comunale dell'associazionismo.
2. I soggetti beneficiari di contributi ad hoc per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di sovvenzione annuale.

## Art. 11 - Domande

1. Le domande di sovvenzione annuale devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione delle sovvenzioni e dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda nonché la dichiarazione di essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
2. Il rendiconto di cui al comma precedente, da allegare alla domanda di contributo, dev'essere presentato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
3. I soggetti che nell'anno precedente non hanno goduto del contributo annuale del Comune devono allegare alla domanda il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

## Art. 12 – Procedimento

Sulle richieste di contributo annuale la Giunta comunale si pronuncerà, adottando i necessari provvedimenti, entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

## Art. 13 - Rendicontazione ed erogazione

1. L'erogazione delle sovvenzioni annuali è disposta normalmente in due soluzioni; la prima, in acconto, ad inizio anno e il saldo successivamente alla presentazione del bilancio consuntivo relativo all'annualità precedente, di norma entro il 30 aprile dell'anno di riferimento della sovvenzione.
2. Per quanto riguarda i contributi relativi a specifici progetti, la Giunta può disporre la corresponsione di uno o più acconti, al fine di consentire l'avvio e/o la continuazione di iniziative o manifestazioni o il funzionamento di istituzioni.
3. Qualora il contributo sia concesso, il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile, per un importo non inferiore al contributo medesimo.
4. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo medesimo.

## Art. 14 - Soggetti e iniziative ammessi a contributi o sovvenzioni per specifici progetti, operazioni od opere.

1. I contributi ad hoc possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati, società, persone fisiche e in genere di terzi, di progetti, iniziative od opere le quali presentino carattere di pubblica utilità, concorrendo al perseguimento delle finalità sociali e culturali del Comune
2. L'iniziativa, il progetto od opera può essere svolta affiancando analoghi interventi del Comune per integrarli o completarli, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.
3. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative od opere comprese nei programmi già finanziati con detti contributi annuali.

## Art. 15 - Domande

1. Le domande di contributo ad hoc per singole iniziative, progetti od opere possono essere presentate a preventivo, almeno un mese prima dell'effettuazione dell'iniziativa.
2. La giunta comunale può stabilire, a suo discrezionale e motivato giudizio, di accogliere anche domande di contributo presentate a consuntivo, purché entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa.
3. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi e delle sovvenzioni, devono contenere la relazione illustrativa

dell'iniziativa od opera oggetto della domanda, corredata di dettagliato bilancio preventivo, nonché l'indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto.

#### Art. 16 – Procedimento

Sulle richieste di contributo ad hoc la Giunta comunale si pronuncerà entro due mesi dalla data di presentazione della domanda.

#### Art. 17 - Convenzione

Qualora il contributo o la sovvenzione superi l'importo di euro 5.000,00 e venga concesso per il miglioramento o la manutenzione di impianti sportivi, beni artistici, culturali e ambientali o altri beni immobili di proprietà sia pubblica che privata e di interesse collettivo, il rapporto col soggetto beneficiario dovrà essere disciplinato da apposita convenzione.

#### Art. 18 – Pubblicità

1. E' fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse un'apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune; tale inadempienza può dare luogo alla revoca del contributo o sovvenzione.

2. E', invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'amministrazione.

#### Art. 19 - Rendicontazione ed erogazione

1. L'erogazione dei contributi ad hoc è disposta con le modalità di cui agli articoli precedenti, previa presentazione di rendiconto completo delle entrate e delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

2. Qualora il contributo o la sovvenzione siano concessi, il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile, per un importo non inferiore al contributo o sovvenzione medesimi e presentato entro tre mesi dal termine dell'iniziativa o, per le sovvenzioni annuali, entro il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo sociale.

3. La dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti dovranno essere presentate entro tre mesi dal termine dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso, pena la revoca del contributo medesimo.

## Art. 20 – Acconti

La Giunta, con la deliberazione di concessione del contributo o sovvenzione, può disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa od opera, la corresponsione di uno o più acconti, per un importo complessivo di norma non superiore all'ottanta per cento del contributo concesso.

## Art. 21 – Servizi

1. Il Comune può intervenire e provvedere dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa sociale di pubblico interesse, alla fornitura di prestazioni e di servizi, per la migliore riuscita di iniziative di particolare interesse pubblico.

2. La concessione dei benefici di cui al precedente comma viene accordata con determinazione del competente dirigente, qualora sia possibile provvedere in economia, con mezzi propri dell'amministrazione.

## Art. 22 - Concessioni diverse

1. La concessione in uso occasionale e momentanea di sedi, impianti, suolo pubblico, come anche il prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, vengono accordati con deliberazione della Giunta comunale dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti.

2. Nel caso di concessione in uso di sedi, sale, ecc. o di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, gli immobili e i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati; di volta in volta dovrà essere constatata la integrità dei beni restituiti.

3. E' facoltà della Giunta comunale stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso dei beni di cui al comma precedente.

4. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere accordato

## Art. 23 – Responsabilità

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui agli articoli precedenti sono esclusivamente

dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.

2. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributi e sovvenzioni acquisire le autorizzazioni e i permessi di legge.

3. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo o della sovvenzione tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 24 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

a) per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;

b) per i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;

c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;

d) in genere per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.

2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.